Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del 10 giugno 1969, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al valor civile alla memoria dei vigili del fuoco ausiliari Crispatzu Sebastiano e Pinzan Massimo, con la seguente motivazione:

« Si prodigava, con sprezzo del pericolo e profonda dedizione al dovere, nelle difficili operazioni di soccorso in favore della popolazione di un comune invaso dalle acque di un fiume in piena. In seguito al ribaltamento di un mezzo cingolato sul quale aveva preso posto assieme ad altri soccorritori, precipitava nelle acque tumultuose sottostanti, perdendo la giovanissima vita ». — 5 novembre 1966 in Prata, località Ghirano-Pordenone.

Con lo stesso provvedimento è stata revocata la concessione della medaglia di bronzo al valor civile già disposta con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967) alla memoria dei suindicati vigili del fuoco.

(1005)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. **1163**.

Modifica alle norme riguardanti il conferimento della medaglia d'onore per lunga navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, che istituisce la medaglia d'onore per lunga navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, recante nuove norme sulla medaglia d'onore per lunga navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110, che modifica le norme di cui ai precedenti decreti;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il periodo di navigazione su navi mercantili nazionali di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, quale risulta modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110, può essere sostituito, in misura non superiore ad un terzo, da un corrispondente periodo di navigazione su navi mercantili estere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — V. COLOMBO — GUI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 124. — CARUSO

LEGGE 11 febbraio 1970, n. **29**.

Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle leggi 27 maggio 1961, n. 465, 31 dicembre 1961, n. 1406, 18 febbraio 1963, n. 81, 30 marzo 1965, n. 321, 15 luglio 1966, n. 561, 23 dicembre 1966, n. 1134, 27 luglio 1967, n. 621, 27 luglio 1967, n. 636, al testo unico sull'ordinamento e trattamento economico del personale degli uffici locali e agenzie postali e telegrafiche approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, alle leggi 12 dicembre 1967, n. 1233, 12 marzo 1968, n. 259, ed agli articoli 19, 20 e 30 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

Il premio industriale di cui all'articolo 28 dell'allegato alla presente legge è dovuto nella misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1971. Da tale data è soppresso il premio di esercizio di cui all'articolo 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465.

Dalla stessa data le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, non si applicano sugli importi delle indennità, compensi e premi, compreso il premio industriale, previsti in favore del personale in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A partire dal 1° gennaio 1969, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di un terzo della differenza — ragguagliata a venticinquesimi — tra il trattamento spettante dal 1° gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.

A partire dal 1° gennaio 1970, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di due terzi della differenza — ragguagliata a venticinquesimi — tra il trattamento spettante dal 1° gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.

Qualora il trattamento vigente al 31 dicembre 1968 per premio di esercizio al netto della decurtazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per la funzione svolta risulti superiore a quello spettante per premio industriale dal 1° gennaio 1971, la differenza è corrisposta a titolo di assegno personale fino a quando permangono le condizioni che ne davano titolo e da riassorbirsi in caso di espletamento di funzioni che danno titolo a trattamento più favorevole.

Ai fini della determinazione di quanto sarebbe spettato a titolo di residuo premio di esercizio non si considerano le indennità di cui agli articoli 18, 21 e 27 dell'allegato alla presente legge.

Art. 3.

Le indennità per i servizi viaggianti e per il servizio presso i centri meccanografici, previste, rispettivamente, dagli articoli 23 e 41 dell'allegato alla presente legge vanno corrisposte dal 1° gennaio 1969.

Il compenso speciale per la conoscenza di lingue estere di cui all'articolo 38 dell'allegato alla presente legge è corrisposto nella misura di lire 180 a decorrere dal 1° gennaio 1969, di lire 200 dal 1° gennaio 1970 e di lire 220 dal 1° gennaio 1971. Il compenso suppletivo per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima è dovuto nella misura di lire 30 dal 1° gennaio 1969, di lire 60 dal 1° gennaio 1970 e di lire 90 dal 1° gennaio 1971.

I compensi di cui all'articolo 40 dell'allegato alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971. Fino al 31 dicembre 1970 i compensi predetti rientrano nella disciplina di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo 2.

Il compenso festivo di cui all'articolo 52 dell'allegato alla presente legge è dovuto nella misura di lire 220 a decorrere dal 1° gennaio 1969, di lire 440 dal 1° gennaio 1970 e di lire 660 dal 1° gennaio 1971.

Per tutte le altre competenze, la nuova disciplina ha effetto dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e 5 giugno 1965, n. 749, si applicano a tutte le competenze della presente legge, fatta eccezione per il premio industriale e per l'assegno di operosità previsti dagli articoli 28 e 34 dell'allegato alla presente legge, i cui importi sono stabiliti al netto.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 8.615.000.000 per l'anno 1969, in lire 17.885.000.000 per l'anno 1970 e in lire 25.685.000.000 per l'anno 1971 e per gli anni successivi e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in lire 720.000.000 per l'anno 1969, in lire 1.440.000.000 per l'anno 1970 e in lire 2.160.000.000 per l'anno 1971 e per gli anni successivi, sarà iscritto negli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'onere di complessive lire 26.500.000.000 a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativo agli anni 1969 e 1970, sarà portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1970 ed alla sua copertura si provvederà con le operazioni di prestito di cui all'articolo 77 della legge 24 dicembre 1969, n. 986.

L'onere di complessive lire 2.160.000.000 a carico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativo agli anni 1969 e 1970, sarà così fronteggiato:

con riduzioni di lire 640.000.000 e di lire 720.000.000 degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 196 e n. 197 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda per l'anno finanziario 1970;

mediante prelevamento di lire 800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda per il medesimo anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — VALSECCHI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

ALLEGATO

Disposizioni sulle competenze accessorie

CAPO I

INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO

Art. 1.

(*Applicazione di norme comuni*)

Salvo quanto disposto negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le disposizioni relative alle indennità di missione e di trasferimento vigenti per il personale delle amministrazioni dello Stato.

Agli agenti e agli operai dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafonici, nonchè agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

(*Indennità forfettaria*)

Al personale che esegue incarichi ispettivi nonchè di direzione e di assistenza tecnica, in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di più incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle amministrazioni dello Stato, una indennità forfettaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione spettante per ogni giorno.

Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.

Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfettaria di cui al precedente primo comma, è corrisposta questa ultima indennità.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.

Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per la qualifica iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.

Art. 3.

(***Misura della indennità di missione e*** *criteri per la sua attribuzione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche*)

Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 1 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:

	Fra le ore 6 e le 22 lire	Fra le ore 22 e le 6 lire
Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di prima e seconda classe, capi operai ed operai di prima categoria	120	250
Rimanente personale	105	225

Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'amministrazione, dal momento della presentazione al circolo o alla zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltanto se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore.

Qualora l'orario computato come nel precedente comma secondo superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta, al personale anzidetto, anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo.

La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata è cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennità previste dal presente articolo.

Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di lire 150 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico.

Art. 4.

(*Indennità di missione e criteri per la sua attribuzione al personale dei gruppi di manutenzione dei cavi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*)

Al personale agenti e operai, compresi gli autisti, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dipendenti dai gruppi di manutenzione dei cavi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

La circoscrizione di ciascun gruppo è stabilita con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Allo stesso personale si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente articolo 3, limitatamente per le gite di servizio di durata inferiore alle 24 ore.

Art. 5.

(*Indennità di percorrenza - Rimborso spese*)

Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti

all'inizio ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, è corrisposto al personale di cui al secondo comma dell'articolo 1 un compenso di lire 35 a chilometro.

Nessuna indennità chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.

Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto e sui piroscafi, con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle amministrazioni dello Stato.

Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta, per ogni percorso effettuato in mare, la maggiorazione di cui al precedente terzo comma sul prezzo intero del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.

La maggiorazione non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in città.

Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennità di nette lire 1,35 per chilometro percorso.

Art. 6.

(*Adempimenti*)

Ai fini della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata, da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capi zona e delle autorità a ciò autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovrà essere rilasciato dal dirigente di squadra.

Art. 7.

(*Casi particolari in cui è corrisposto il trattamento di missione*)

L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua residenza.

Al personale chiamato quale testimonio per istruttoria in procedimenti penali o civili o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione, dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza.

Art. 8.

(*Casi particolari che danno titolo alle indennità di trasferimento ed ai relativi rimborsi*)

Le indennità di trasferimento e i rimborsi stabiliti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato sono accordate anche quando il trasferimento abbia luogo a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione di un nuovo ruolo anche se trattasi di provenienza da altra amministrazione pubblica.

Le indennità e i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, semprechè questa sia stata motivata da ragione di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

Art. 9.

(*Permessi per trasferimento*)

Per gli atti inerenti al trasferimento è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni, complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza sia maggiore.

Nei soli casi di trasferimento per ragioni di servizio spetta il trattamento previsto per le giornate di congedo ordinario.

Capo II

INDENNITA' PER SERVIZIO STRAORDINARIO E COTTIMI

Art. 10.

(*Lavoro straordinario*)

E' considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Nei giorni di orario ridotto, la cui durata è stabilita in quattro ore, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario, ha titolo, per le ore prestate in più, al compenso per il lavoro straordinario, con l'attribuzione dell'aliquota per i giorni festivi. Nei giorni festivi diversi dalla domenica, l'amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, può disporre turni di lavoro non compensativi con il diritto da parte dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in più giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritto per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario.

Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezza ora nello stesso mese si trascurano, quelle eguali o superiori si valutano una ora intera.

E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

Il compenso per lavoro straordinario non compete, altresì, ai dipendenti che fruiscono del normale trattamento di missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate.

Art. 11.

(*Determinazione dei compensi orari*)

Per ciascuna ora di lavoro straordinario è corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura è data rispettivamente, per ogni qualifica e

categoria, dall'importo dello stipendio iniziale spettante per ciascuna giornata diviso per il numero delle ore dell'orario dell'obbligo.

Tale compenso orario è aumentato del 15 per cento per le prestazioni straordinarie rese nei giorni feriali e del 25 per cento per quelle rese nei giorni festivi semprechè non si tratti di lavoro compensativo.

Art. 12.
(Espletamento di lavoro straordinario)

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, lo espletamento di lavoro straordinario retribuito può essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'amministrazione per la sostituzione del personale assente.

Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario è autorizzato dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati.

Art. 13.
(Straordinario per mansioni di custodia)

Agli impiegati della carriera del personale ausiliario degli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgenti mansioni di custodia delle stazioni telefoniche, anche oltre l'orario di obbligo, è corrisposto per tali mansioni, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso forfettario nella misura corrispondente all'importo di un'ora e trenta minuti di servizio straordinario per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Delle prestazioni giornaliere straordinarie effettuate, non attinenti alla custodia, sono compensate quelle eventualmente eccedenti il limite giornaliero anzidetto, nella misura massima di trenta ore mensili.

Agli impiegati della carriera del personale ausiliario degli agenti di esercizio telefonico svolgenti mansioni di custodia di immobili si applica il disposto di cui al precedente comma.

Art. 14.
(Cottimi)

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, i servizi e le sedi nei quali si debba attuare il sistema del cottimo.

Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto sono determinate le penalità per gli errori di lavorazione.

I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita ed i compensi orari di intensificazione di cui al successivo articolo 15, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 11 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparata per gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutive e di agente di esercizio di terza classe o equiparata per il personale della carriera ausiliaria. Detti compensi sono aumentati:

a) nei giorni feriali: del 25 per cento per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva; del 30 per cento per il personale della carriera ausiliaria;

b) nei giorni festivi: del 35 per cento per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Le disposizioni relative all'orario d'obbligo giornaliero non si applicano per i dipendenti chiamati a prestazioni di lavoro a quantità. Il lavoratore ha soddisfatto il proprio obbligo lavorativo quando abbia prodotto, nel proprio turno, una quantità di lavoro pari alla resa giornaliera, semprechè siano state ultimate le quantità di lavoro a cottimo ad esso affidate in relazione al traffico del turno stesso.

Gli importi massimi mensili dei compensi per i lavori a cottimo sono determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni; i compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti suddetti ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini telegrafici di ruolo, oltre gli ottocento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi.

Nel computo mensile le frazioni minori di quattro pezzi si trascurano, quelle fino ad otto si valutano per mezz'ora, quelli superiori per un'ora.

Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese il computo dei pezzi recapitati si effettua calcolando la prestazione di obbligo sulla base di venticinque giornate lavorative.

Art. 15.
(Compensi di intensificazione)

Ai direttori o reggenti di ufficio locale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè agli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali della amministrazione stessa, quando manchino una o più unità rispetto all'assegno fissato ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che non possono essere sostituite con le unità di scorta, è corrisposto con decorrenza 1° luglio 1967 — per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale — un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa nella seguente misura:

Uffici locali di gruppo E che, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, hanno un punteggio superiore a 1250 = ore 2;

Uffici locali di gruppo D = ore 3;

Uffici locali di gruppo C = ore 4;

Uffici locali di gruppo B e A = ore 5.

I compensi orari di intensificazione sono erogati, per ciascun ufficio, mensilmente, in favore del personale chiamato a maggiori e più impegnative prestazioni giornaliere in conseguenza della mancanza di unità rispetto all'assegno ed in rapporto alle giornate di effettive maggiori prestazioni, indipendentemente dalla qualifica rivestita. I compensi medesimi sono ragguagliati all'importo dell'aliquota oraria per servizio straordinario vigente per gli impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale di 2ª classe.

Al personale previsto dal presente articolo, per la sostituzione delle unità mancanti all'assegno, non si applica il disposto del precedente articolo 12.

Art. 16.

(*Compensi speciali*)

In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti mensili per servizio straordinario stabiliti dalle vigenti disposizioni, con le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

CAPO III

INDENNITA' DI LOCALITA'

Art. 17.

(*Indennità di zona malarica*)

A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero della sanità, è concessa una indennità giornaliera di lire ventisette.

Agli operai giornalieri tale indennità è concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.

Art. 18.

(*Indennità di località disagiate*)

Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto agli uffici principali radioelettrici ubicati in località distanti dai centri abitati ha titolo ad una indennità per ciascuna giornata di effettivo servizio di lire centosettantotto.

Nei confronti del personale telefonico che fruisce del trattamento previsto dal successivo articolo 36, in servizio in località particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, le indennità base previste dall'articolo medesimo possono essere maggiorate fino ad un massimo del duecento per cento.

Al restante personale telefonico di ruolo, non di ruolo e operaio pure in servizio nelle dette località può essere concessa, in luogo della maggiorazione di cui al precedente comma, una indennità in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi le località, nonchè le misure della maggiorazione delle indennità spettanti verranno fissate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

CAPO IV

INDENNITA' PER SERVIZIO SERALE E NOTTURNO

Art. 19.

(*Indennità per servizio serale e notturno*)

Al personale, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spetta una indennità oraria di lire 130 dalle ore 22 alle ore 24 e di lire 210 dalle ore 0 alle ore 6.

Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonchè agli impiegati che svolgono mansioni di capiturno alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti, che compiano l'intero orario, compete, inoltre, l'indennità di lire 190 per ogni notte.

Detta indennità compete pure ai direttori dei treni postali nonchè ai capiturno di ambulante, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, con un minimo di quattro ore di servizio tra serale e notturno.

Art. 20.

(*Indennità per servizio notturno ridotto*)

Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con indennità di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, è corrisposta un'indennità complessiva di lire 363 per il turno di servizio completo prestato dalle ore 22 alle ore 8.

Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitatamente alla durata dei medesimi, può essere concessa al personale di cui al precedente comma l'indennità prevista dall'articolo 19, nel quale caso è ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo.

Per il servizio notturno ridotto non retribuito con l'indennità di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegatizie negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, è corrisposta una indennità di lire 277.

CAPO V

INDENNITA' PER L'USO DI MEZZO MECCANICO

Art. 21.

(*Indennità per guida di veicoli a motore di proprietà delle Aziende*)

Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera e qualifica appartenente, può, con il consenso del dipendente, essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 13 aprile 1940, n. 689, la conduzione di veicoli a motore di proprietà dell'amministrazione, purchè gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Al personale sopra indicato, spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, un'indennità di lire 240.

La predetta indennità non è frazionabile.

In caso di infortunio il personale stesso ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22.

(Indennità per l'uso di mezzo meccanico di proprietà del dipendente)

Il personale di cui al precedente articolo 21 può essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di sua proprietà riconosciuto idoneo dall'amministrazione, purchè abbia contratto idonea assicurazione per responsabilità civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa, con titolo ad un'indennità globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, per ogni giornata di effettiva prestazione:

a) di lire 1000 se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri e di lire 16 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

b) di lire 560 se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero.

Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può autorizzare, in luogo del motomezzo, l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente, corrispondendo, in tal caso, un'indennità di lire 100 per ogni giornata di effettivo servizio.

Capo VI

INDENNITA' PER I SERVIZI VIAGGIANTI

Art. 23.

(Indennità per i servizi viaggianti)

Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere è concessa una indennità che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

Direttori di treni postali e capiturno	L. 254
Rimanente personale	» 228

2) indennità oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio, all'ora di discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonchè in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

Direttori di treni postali	L. 51
Capiturno	» 46
Impiegati	» 42
Agenti in servizio di messaggere . . .	» 41
Agenti in servizio di ambulante . .	» 36

Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennità di cui al punto due si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

3) indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio, secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 19;

4) indennità di percorrenza di lire una e ottantacinque centesimi per chilometro, per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire due e settanta centesimi per servizi su treni accelerati ed omnibus o su uffici natanti a breve percorso.

Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, che ivi sostino per oltre quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, le indennità di cui ai numeri 1) e 2) sono maggiorate del cento per cento.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

Art. 24.

(Indennità per ritardo di treni o natanti)

Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non è inferiore alla mezza ora, per il relativo periodo, in luogo della indennità di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 23, compete una indennità uguale a quella stabilita dall'articolo 11 per il servizio straordinario, nonchè, quando ne sia il caso, dall'articolo 19, per il servizio serale e notturno.

Capo VII

INDENNITA' PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI

Art. 25.

(Indennità per funzioni superiori)

Salvo quanto previsto dai successivi articoli 26 e 27, l'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore è attribuito dalle stesse autorità competenti a deliberare circa la promozione alla qualifica di cui si tratta.

Ai fini del conferimento dell'incarico, dovrà tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

L'incarico di funzioni superiori previsto dai precedenti commi va conferito agli impiegati i quali rivestano, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse.

L'incarico può essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per la attribuzione di funzioni superiori, semprechè sussista l'impossibilità di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico è attribuito su designazione del consiglio di amministrazione o della competente commissione centrale del personale sulla base della particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire.

In ogni caso al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifiche superiori, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza fra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile.

L'indennità prevista dal presente articolo non compete per le giornate di assenza dal servizio per qualsiasi causa ad eccezione di quelle per riposo settimanale e festività infrasettimanali.

Art. 26.

(Indennità di reggenza di ufficio locale)

All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale con passaggio di gestione è concessa, per tutta la durata di tale incarico, una indennità corrispondente alla differenza fra lo stipendio di cui è in godimento e quello iniziale di un direttore di ufficio locale del gruppo cui appartiene quello del quale egli assume la reggenza.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, si provvede al passaggio di gestione anche quando l'assenza per qualsiasi motivo del dirigente dell'ufficio locale, superi trenta giorni continuativi. In tal caso l'indennità di cui al primo comma del presente articolo spetta al reggente sin dal giorno in cui ha iniziato la sostituzione.

Ai reggenti di ufficio locale di cui al presente articolo spetta, inoltre, il premio industriale relativo alla qualifica di direttore di ufficio locale del gruppo cui appartiene quello del quale assume la reggenza, sin dal primo giorno in cui ha inizio l'incarico, anche se lo stesso è affidato con accertamento dello stato di cassa.

Le indennità previste dai primi due commi non sono pensionabili e non competono per le giornate di assenza dal servizio per qualsiasi causa ad eccezione di quelle per riposo settimanale e festività infrasettimanali.

Art. 27.

(Conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria)

Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione delle competenti commissioni centrali per il personale, può essere conferito:

a) al personale ausiliario di esercizio e tecnico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio e degli uffici radioelettrici, delle officine postelegrafiche e delle officine di posta pneumatica urbana;

b) agli agenti telefonici e agli agenti tecnici della Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale della carriera esecutiva rispettivamente degli ufficiali telefonici e del personale specializzato delle stazioni e officine telefoniche.

All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, è attribuito un compenso integrativo nella misura di lire 178 per ogni giornata di effettiva prestazione.

I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dello incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dalle predette commissioni centrali per il personale.

CAPO VIII
PREMIO INDUSTRIALE

Art. 28.

(Premio industriale)

Al personale in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è corrisposto un premio industriale, commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle funzioni effettivamente espletate, nelle misure indicate rispettivamente nelle annesse tabelle *A* e *B*.

Per le funzioni non espressamente richiamate nelle predette tabelle, l'equiparazione è determinata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 29.

(Criteri di erogazione)

Il premio industriale di cui al precedente articolo 28 compete per ogni giorno di effettivo servizio. Tale premio non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali.

All'impiegato che nello stesso giorno lavorativo è incaricato dell'espletamento di diverse funzioni, il premio compete nella misura più favorevole.

Il premio industriale è corrisposto nella misura intera se la prestazione di servizio non è inferiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e nella misura ridotta del 50 per cento negli altri casi.

CAPO IX.
PREMIO DI RENDIMENTO

Art. 30.

(Premio di rendimento ai telegrafisti)

Negli uffici telegrafici, determinati dalla amministrazione centrale, e per le linee di comunicazione che saranno dalla medesima stabilite, è concesso ai telegrafisti ad esse addetti, per ogni telegramma fino a quindici parole, escluso il preambolo, scambiato durante il servizio giornaliero di durata non inferiore all'orario d'obbligo, un premio di rendimento nella misura seguente:

a) *con apparati celeri stampanti*:

comunicazioni nazionali:

media oraria da 30 a 35 telegrammi . .	L.	0,50
media oraria da 36 a 40 telegrammi . .	»	0,60
media oraria oltre 40 telegrammi . . .	»	0,75

comunicazioni internazionali:

media oraria da 15 a 35 telegrammi . . L. 0,85
media oraria da 36 a 40 telegrammi . . » 1,15
media oraria oltre 40 telegrammi . . » 1,45

b) *con apparato morse*:

media oraria da 10 a 15 telegrammi . L. 1,30
media oraria oltre 15 telegrammi . . . » 2,30

La somma complessiva delle parole eccedenti le quindici in ciascun telegramma, escluso il preambolo, viene divisa per venti ed il quoziente è aggiunto al numero dei telegrammi scambiati per ottenere il totale, in base al quale è determinata la media oraria per l'attribuzione del premio.

Negli uffici telegrafici nei quali esiste il servizio di dettatura fonica dei telegrammi, svolto da parte della società telefonica concessionaria, viene corrisposto al personale telegrafico addetto alla registrazione dei telegrammi accettati dalla società concessionaria medesima e passati al telegrafo, un premio di rendimento nella seguente misura:

a) registrazione a mano:

da 46 a 50 telegrammi/ora . . . L. 0,60
oltre 50 telegrammi/ora . . . » 0,70

b) registrazione a macchina:

da 55 a 60 telegrammi/ora . . L. 0,60
oltre 60 telegrammi/ora . . . . . » 0,70

Art. 31.

(*Premio di cointeressenza ai radiotelegrafisti*)

Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico è concesso mensilmente un premio di cointeressenza di lire quindici per ogni radiotelegramma trasmesso e ricevuto in morse o in fonia.

Ai dirigenti e ai capiturno è concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni.

Il premio spettante al personale di cui al primo comma non può superare mensilmente la somma di lire tremilanovecento.

Art. 32.

(*Premio di rendimento al personale addetto ai servizi di commutazione telefonica*)

Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane e delle accettazioni dirette al pubblico è concesso un premio di rendimento per ogni giorno di effettiva prestazione, nella misura appresso indicata:

capi degli uffici interurbani di 1ª classe L. 1.500
capi degli uffici interurbani di 2ª classe » 1.250
capi degli uffici interurbani di 3ª classe » 1.000
sostituti dei capi uffici addetti ai servizi di commutazione, nonchè capi turno ed assistenti dei medesimi servizi . . . . . » 550
operatori ed operatrici . . . . » 500

Al personale comandato a prestare servizio ai centralini del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle stazioni telefoniche, il premio è corrisposto nella misura di lire centoventicinque per ogni giorno di effettiva prestazione.

Durante i primi quattro mesi del periodo di prova il premio di rendimento va corrisposto nella misura del cinquanta per cento.

Art. 33.

(*Premio di miglioramento e intensificazione del traffico al personale telefonico*)

Al personale addetto ai servizi telefonici è corrisposto, in dipendenza dello sviluppo, del miglioramento e dell'intensificazione del traffico, un premio di lire 400 giornaliere.

Detto premio è maggiorato del sessanta per cento nei riguardi del personale che non fruisce del premio di rendimento di cui al precedente articolo 32, della indennità speciale e della indennità di servizio centro meccanografico di cui rispettivamente ai successivi articoli 36 e 41.

Il premio assegnato in base alle norme che precedono non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali.

Art. 34.

(*Assegno di operosità*)

Nel mese di luglio di ogni anno è corrisposto un assegno di operosità al personale in servizio presso le aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che comunque riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico dei bilanci delle suddette aziende.

La misura di tale assegno viene annualmente fissata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento al precedente periodo 1° luglio-30 giugno.

I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella annessa tabella *C*.

L'assegno di operosità è esteso al personale di pubblica sicurezza addetto ai nuclei di polizia postelegrafonica.

Art. 35.

(*Compenso di supercottimo al personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*)

E' attribuito un compenso di supercottimo al personale dei servizi esecutivi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni indicato nella tabella *D* annessa alla presente legge per remunerare le maggiori e più impegnative prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario — anche con il sistema del cottimo — nei periodi dell'eccezionale lavoro verificantesi in occasione delle feste pasquali e di Natale-Capodanno ed il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

I criteri, le misure e le modalità per l'attribuzione del compenso previsto dal precedente comma sono stabiliti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, previe intese con il Ministro per il tesoro.

Le misure individuali del suddetto compenso non possono superare, in alcun caso, l'importo massimo dell'analogo compenso attribuito al personale della medesima categoria di appartenenza nel corrispondente periodo del 1965.

CAPO X.

COMPENSI DIVERSI

Art. 36.

(*Indennità speciale al personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*)

Al personale dei ruoli tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle tabelle *C*, *F* ed *I* dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli autocommutatori, delle linee aeree in alta frequenza, dei cavi terrestri e sottomarini, delle apparecchiature a frequenza vettrice, delle stazioni amplificatrici, delle centrali interurbane, delle officine telefoniche, delle centrali di energia e dei ponti radio è concessa, per ogni giorno di effettivo servizio, una indennità speciale nelle seguenti misure:

per il personale dell'ex coefficiente 340 ed oltre, lire 300;

per il personale dell'ex coefficiente 284 e 240, lire 250;

per il personale restante, lire 200.

L'aliquota di lire trecento compete altresì al personale dell'ex coefficiente inferiore a 340 incaricato della dirigenza delle stazioni amplificatrici, di quelle dei ponti radio e delle stazioni radio, delle centrali e degli autocommutatori interurbani, dell'officina telefonica centrale, nonchè agli aiuto dirigenti delle stazioni, centrali e autocommutatori telefonici nelle sedi in cui l'assegno li prevede, ed ai sopraintendenti delle squadre di manutenzione esterna della rete telefonica (addetti al cavo).

L'indennità nelle misure previste dal primo comma compete anche al personale che pur non appartenendo ai ruoli tecnici svolge le mansioni indicate allo stesso primo comma.

Nei riguardi del personale addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli impianti per i quali sono richieste particolari cognizioni tecniche, le indennità di cui ai precedenti commi possono essere maggiorate, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni fino ad un massimo del cento per cento in relazione alla complessità degli impianti stessi.

Art. 37.

(*Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori*)

Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere e traduttori, compete una indennità giornaliera di lire duecentosessanta.

Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo giornaliero di lire centoquaranta.

Le indennità predette non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio e quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, semprechè coincidenti con giornate feriali.

Art. 38.

(*Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale*)

Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che, previ accertamenti, risulti aver conoscenza di una lingua estera, è corrisposto un compenso speciale di lire duecentoventi per ogni giornata di servizio prestato nelle sale interurbane sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali, nonchè negli uffici internazionali in territorio metropolitano.

Lo stesso compenso giornaliero spetta agli operatori telegrafici, radiotelegrafici e radiotelefonici che, previ accertamenti circa la conoscenza di una lingua estera, risultino in servizio sui circuiti internazionali, nonchè al personale telefonico abilitato al servizio con l'estero.

Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, e fino ad un massimo di tre, è corrisposto un compenso suppletivo di lire novanta per ogni giornata di servizio prestato.

Gli accertamenti sono disposti dall'Amministrazione e consistono in una conversazione da sostenersi con un insegnante di lingua. Coloro che sono in possesso del brevetto internazionale di telegrafia sono esonerati dalla prova.

Art. 39.

(*Premio di cointeressenza al personale telefonico*)

Restano in vigore le disposizioni contenute nel penultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 40.

(*Compensi particolari*)

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente al ruolo organico della carriera di concetto dei direttori o ispettori di ragioneria è concesso un compenso giornaliero di lire centosessanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di capo ufficio principale, di capo radiotelegrafista e capo radioelettricista, di capo tecnico, capo officina nonchè di assistente capo e disegnatore capo è concesso un compenso speciale giornaliero di lire ottanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito.

Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenente al ruolo organico della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano e a quello del ruolo organico della carriera esecutiva dei capiturno e assistenti di commutazione è concesso un compenso speciale giornaliero di lire centosessanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito.

Detti compensi non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo spe-

ciale a seguito di infortunio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali.

Art. 41.

(*Indennità di servizio centri meccanografici*)

Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso i centri meccanografici è corrisposta una indennità per ogni giornata di effettivo lavoro, nelle seguenti misure:

Capo di ciascun centro meccanografico	L.	600
Capo reparto e programmatore	»	550
Operatore	»	400
Perforatore	»	400

CAPO XI

COMPENSO PER LO SPECIALE INTERESSAMENTO E LA PROPAGANDA DEI SERVIZI A DENARO NEGLI UFFICI LOCALI

Art. 42.

(*Determinazione del compenso e delle relative quote*)

Il compenso speciale previsto dall'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e le relative quote da attribuire ai singoli direttori di ufficio locale e titolari o reggenti di agenzia ed agli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali, sono determinati per ogni esercizio in base all'entità delle seguenti voci:

1) versamenti e pagamenti in conto corrente;

2) emissione e pagamenti di vaglia postali;

3) carte valori postali vendute, escluse quelle cedute ai rivenditori con corresponsione dell'aggio;

4) segnatasse, dedotte le bonificazioni;

5) pagamenti effettuati per conto di altre amministrazioni;

6) marche assicurative vendute;

7) diminuzioni realizzate nelle spese di esercizio.

Art. 43.

(*Quota speciale*)

Una quota speciale del compenso, di cui al precedente articolo, è costituita dai particolari compensi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e da questa versati all'amministrazione per l'incremento del credito conseguito dagli uffici locali e dalle agenzie nelle operazioni attinenti al servizio dei libretti a risparmio e dei buoni postali fruttiferi.

Agli effetti previsti dal comma precedente, è tenuto conto altresì dell'attività svolta in favore dei servizi del credito e del risparmio postali.

Art. 44.

(*Ripartizione del compenso*)

Della somma stanziata in bilancio, detratti i compensi di cui all'articolo 45, sarà assegnato il 50 per cento ai dirigenti degli uffici locali e delle agenzie secondo i seguenti coefficienti di ripartizione:

direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 50;

direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 40;

direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 36;

direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 34;

direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 28;

titolare di agenzia: coefficiente 24.

Al reggente di ufficio locale o di agenzia il compenso verrà corrisposto in dodicesimi in rapporto al periodo di reggenza ed al coèfficiente di ripartizione dell'ufficio nel quale ha prestato servizio di reggente.

In ogni caso il compenso per il direttore, o reggente di ufficio locale, non può eccedere l'ammontare dello stipendio mensile iniziale spettante al direttore dell'ufficio.

Nei confronti dei titolari, o reggenti, di agenzia il compenso non può superare lo stipendio mensile previsto per la qualifica di ufficiale di prima classe.

Il restante 50 per cento sarà ripartito in parti uguali fra tutti gli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali in servizio nell'esercizio finanziario cui si riferisce l'erogazione del compenso.

Art. 45.

(*Ripartizione quota parte*)

Una quota pari al dieci per cento della somma stanziata dall'amministrazione quale compenso per l'incremento dei servizi a danaro dovrà essere ripartita fra il personale degli uffici locali e delle agenzie che nel penultimo esercizio finanziario abbiano accettato domande di apertura di nuovi conti correnti postali a favore dei quali sia stato accreditato per il successivo esercizio finanziario un interesse d'importo non inferiore a lire 200.

La ripartizione sarà fatta in base al numero dei conti correnti predetti che risultano aperti da ciascun ufficio.

La ripartizione di tale compenso sarà disposta nella misura di un terzo a favore dei dirigenti degli uffici locali e delle agenzie e nella misura di due terzi a favore degli ufficiali.

Negli uffici locali in cui presta servizio un solo ufficiale l'aliquota ad esso spettante sarà pari ad un terzo della quota premio, mentre i due terzi spetteranno al dirigente.

Negli uffici in cui presta servizio una sola unità, spetta a questa l'intero compenso.

Art. 46.

(*Limite del compenso*)

Per gli ufficiali il compenso di cui al precedente articolo 42 non può superare nè lo stipendio mensile previsto per la qualifica iniziale, nè la quota spettante al dirigente dell'ufficio.

L'impiegato che cessi dall'impiego nel corso dell'anno, ha diritto al compenso nella misura di tanti dodicesimi, quanti sono i mesi di servizio prestati nello stesso anno.

Dalla ripartizione del compenso sono esclusi coloro che nell'anno, cui si riferisce il compenso stesso, abbiano riportato il giudizio complessivo inferiore a « buono ».

CAPO XII
COMPENSI INCENTIVANTI

Art. 47.
(Personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.

L'importo relativo sarà pari, fino al 31 dicembre 1969, al 50 per cento e, per il triennio successivo, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico del personale costantemente adeguato alle esigenze di servizio secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 49. Detta maggiore spesa è costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi e altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unità occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di personale in ciascun anno.

Il fabbisogno di personale di ciascun anno è pari al contingente determinato al 1° luglio 1967 in 154.500 unità, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nella Azienda rispetto a quello del 1966.

Art. 48.
(Personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.

L'importo relativo sarà pari, fino al 31 dicembre 1969, al 50 per cento e, per il triennio successivo, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico degli operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione costantemente adeguato alle esigenze del traffico, secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 49. Detta maggiore spesa è costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi ed altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unità occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione in ciascun anno.

Il fabbisogno di personale di ciascun anno è pari al contingente di operatori ed operatrici determinato in numero 6.633 unità al 1° luglio 1967 per i servizi di commutazione e prenotazione, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nell'azienda rispetto a quello del 1966.

In ogni caso la misura del compenso non potrà superare, a parità di qualifica e mansioni assimilabili, quella corrisposta al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 49.
(Limite massimo dei compensi)

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 della legge 12 dicembre 1967, n. 1233, per gli anni successivi ai periodi indicati al secondo comma dei precedenti articoli 47 e 48, la misura dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sarà determinata, nel limite massimo del 40 per cento di cui agli stessi articoli 47 e 48, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 50.
(Adempimenti e misura dei compensi)

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici comunicheranno al Ministero del tesoro le variazioni di traffico e la consistenza del personale mediamente presente nell'anno precedente in relazione, rispettivamente, al traffico del 1966 e al contingente di personale di cui agli articoli 47 e 48 nonchè l'importo da erogare in applicazione della presente legge.

I criteri di erogazione e le misure dei compensi incentivanti per gruppi di mansioni saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del consiglio di amministrazione, nel quale devono essere previste riduzioni rispetto alle misure unitarie di detti compensi in relazione al numero delle assenze effettuate dal personale, escluse quelle per congedo ordinario o derivanti da cause di invalidità di guerra o di servizio.

In ogni caso non potranno essere corrisposti compensi incentivanti ai dipendenti che durante l'anno siano rimasti assenti dal servizio per periodi, anche non continuativi, che in complesso superano i 180 giorni.

Art. 51.
(Mantenimento dell'indennità di reggenza)

Il diritto all'indennità di reggenza di cui al precedente articolo 26 non si perde, ed il periodo di 30 giorni per acquisire tale diritto non s'interrompe, quando abbia avuto luogo una interruzione della reggenza per congedo ordinario o straordinario.

Art. 52.
(Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive)

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, è corrisposto un compenso di lire 660.

Detto compenso è corrisposto anche se il personale ha titolo al riposo compensativo settimanale o al compenso per lavoro straordinario.

Art. 53.
(Servizi di vigilanza serale e notturna)

L'indennità serale e notturna prevista dal precedente articolo 19 compete anche al personale di pubblica sicurezza addetto ai nuclei di polizia postelegrafonica.

TABELLA *A*

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Raggruppamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto lire
	Direttore generale	2.800
1	Ispettore generale superiore telecomunicazioni	2.400
2	Direttore centrale e dirigente direzione centrale e compartimentale - Dirigente Istituto superiore poste e telecomunicazioni - Professore scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni	2.000
3	Ispettore generale - Dirigente direzione provinciale - Dirigente circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche - Dirigente ufficio sanitario centrale - Ispettore generale di pubblica sicurezza	1.600
4	Direttore di divisione e dirigente di divisione - Dirigente di ufficio compartimentale (compresi dirigenti ufficio lavori e centro automezzi) - Dirigente ufficio sanitario regionale - Vice questore di pubblica sicurezza	1.400
5	Direttore di sezione e dirigente di sezione - Dirigente di reparto compartimentale e provinciale (esclusi i reparti di ragioneria provinciali) - Ispettore coordinatore interprovinciale, provinciale, escopost e del movimento - Direttore tecnico aggiunto circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche - Medici addetti agli uffici sanitari - Commissario capo di pubblica sicurezza	1.200
6	Consiglieri di 1ª e 2ª classe addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica - Commissario di pubblica sicurezza	760
7	Consiglieri di 3ª classe addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica	600
8	Consegnatario cassiere centrale - Dirigente ragioneria provinciale - Dirigente cassa provinciale - Dirigente centro Scanzano - Dirigente ufficio principale con più di 150 dipendenti - Vice consegnatario V. R. - Dirigente economato provinciale - Dirigente deposito e magazzino centrale e provinciale - Capo segreteria direzione centrale e compartimentale - Dirigente ufficio V. R. - Dirigente ufficio conti correnti - Dirigente ufficio locale gr. A - Controllore cassa provinciale	1.200
9	Dirigente ufficio principale con meno di 150 dipendenti - Dirigente centrale telex - Dirigente officina p. t. - Dirigente posta pneumatica (manutenzione ed esercizio) - Dirigente officina automezzi - Dirigente ufficio radioelettrico - Dirigente sezione di ragioneria provinciale e di ufficio conti correnti - Dirigente reparto di uffici principali - Direttore di turno negli uffici ferrovia e telegrafo - Cassiere di circolo CC. TT. - Sottocapo negli uffici principali - Capolinea - Dirigente treno postale e capoturno d'ambulante - Dirigente sottocentro automezzi e autorimessa - Gestore centrale V. R. e depositi vari - Ordinatore V. R. - Contabile delle rettificazioni - Fiduciario del consegnatario cassiere centrale - Dirigente ufficio locale gr. B e C - Dirigente ufficio cambio vaglia esteri	760
10	Segretario direzione provinciale - Gestore provinciale - Verificatore - Controllore - Capo sezione contabile negli uffici principali - Periti e geometri addetti alla progettazione, dirigenza e collaudo lavori - Dirigente ufficio locale gr. D ed E - Dirigente agenzia ULA - Primo ufficiale ULA - Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico (ex grado 6° gruppo B) negli uffici centrali e periferici	600
11	Sportellisti negli uffici esecutivi addetti esclusivamente ai servizi di banco-posta (vaglia, risparmi, conti correnti, pensioni) - Aiuto cassiere e aiuto controllore nelle casse provinciali	600
12	Personale degli uffici esecutivi addetto ai servizi esterni: impiegato e commesso d'ambulante, messaggere, scortapieghi, portalettere, portapacchi, scambista, tettoista, furgonista, ricevitore, procaccia, guardapprodi, fattorino, carrellista - Capo camerata portalettere - Capo zona - Capo squadra e guardafili - Autista - Brigadiere di ispezione, sorveglianza e di tettoia - Sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza	540
13	Collaboratore amministrativo-contabile e tecnico (ex gradi 8° e 7° gruppo B e 8° gruppo C) negli uffici centrali e periferici - Stenotipista	480

Raggruppamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto lire
14	Sportellisti promiscui e altri servizi negli uffici esecutivi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi - Ripartitore - Ufficiale delegato ULA	480
15	Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi non soggetti a turni rotativi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici ULA - Dattilografo e stenodattilografo addetti esclusivamente ai servizi di copia - Guardianotte, custode, portiere	420
16	Collaboratore amministrativo-contabile e tecnico (ex gradi 9°, 10° e 11° gruppo B e 9°, 10°, 11° e 12° gruppo C) negli uffici centrali e periferici	400
17	Personale addetto ai servizi di anticamera (compreso ascensorista) - Operaio	240

TABELLA *B*

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Raggruppamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto lire
1	Direttore dell'Azienda	2.300
2	Direttore centrale e dirigente Direzione centrale	2.000
3	Ispettore generale	1.600
4	Direttore di divisione - Dirigente di reparto presso la amministrazione centrale e di divisione presso l'ispettorato di zona	1.400
5	Direttore di sezione e dirigente di sezione - Ispettore circoscrizionale	1.200
6	Consiglieri di 1ª e 2ª classe addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica	760
7	Consigliere di 3ª classe addetto alla collaborazione amministrativa e tecnica	600
8	Dirigente di ufficio telefonico interurbano di 1ª e 2ª classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica di 1ª classe - Capo di segreteria delle Direzioni centrali - Dirigente della cassa centrale - Controllore della cassa centrale - Consegnatario del deposito centrale materiali - Controllore del deposito centrale materiali	1.200
9	Dirigente di ufficio telefonico interurbano di 3ª classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica di 2ª classe - Sostituto del dirigente di ufficio interurbano - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di 1ª classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica degli equipaggiamenti di linea in cavo e ponti radio	840
10	Dirigente consegnatario di stazione telefonica di 3ª classe - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di 2ª classe - Dirigente di officina centrale	760
11	Capo segreteria degli ispettorati - Addetti al cavo e capo gruppo di manutenzione cavi - Addetti alla progettazione, dirigenza di lavori e collaudi - Dirigente dei servizi delle sale di commutazione e delle accettazioni telefoniche al pubblico - Aiuto dirigente di stazione e di officina telefonica centrale - Dirigente di officina periferica - Dirigente deposito materiali periferici - Cassiere e controllore presso gli Ispettorati di zona e presso gli uffici telefonici interurbani di Roma e Milano - Capi settori amministrativi e contabili presso gli uffici telefonici interurbani - Collaboratore amministrativo contabile e tecnico (ex grado 6° gruppo B) negli uffici centrali e periferici	600
12	Operatori tecnici di stazione telefonica compresi quelli delle stazioni di equipaggiamento di linea in cavo e ponti radio - Operatori di officina telefonica e addetti alla riparazione e manutenzione cavi terrestri - Operatori di commutazione, informazione, prenotazione e accettazione telefonica	550
13	Autista - Brigadiere di ispezione e di sorveglianza	540
14	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico (ex grado 7° e 8° gruppo B ed ex grado 8° gruppo C) negli uffici centrali e periferici - Stenotipista - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso la cassa centrale - Altri consegnatari e controllori presso gli uffici tenuti alla resa del conto giudiziale - Cassiere e controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Impiegati addetti a servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi	480

Raggruppamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto lire
15	Dattilografo e stenodattilografo addetto esclusivamente ai servizi di copia - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Guardianotte, custode, portiere	420
16	Agenti addetti nelle sale di commutazione alla accettazione telefonica al pubblico e ad altri uffici esecutivi soggetti a turni di lavoro rotativi	360
17	Collaboratore amministrativo contabile e tecnico (ex grado 9°, 10° e 11° gruppo B ed ex grado 9°, 10°, 11°, 12° gruppo C) negli uffici centrali e periferici	400
18	Personale addetto ai servizi di anticamera (compreso ascensorista)	240

Nota: Le classi degli uffici telefonici interurbani e le classi delle stazioni telefoniche sono determinate in relazione al disposto di cui all'articolo 40 della legge 18 febbraio 1968, n. 81.

TABELLA *C*

ASSEGNO DI OPEROSITA'

QUALIFICHE	Somma massima da attribuire al netto lire
Direttore generale	130.000
Ispettore generale superiore telecomunicazioni	117 000
Direttore Azienda di Stato per i servizi telefonici	104.000
Direttore centrale e compartimentale - Professore scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni	93 600
Ispettore generale - Ispettore generale P S	78.000
Direttore di divisione - Vice questore P. S	71.500
Direttore di sezione - Segretario capo ed equiparati - Commissario capo e commissario di P. S	58.500
Consigliere di 1ª e 2ª classe - Segretario principale, primo segretario, segretario ed equiparati - Direttore ufficio locale A, B, C	52 000
Consigliere di 3ª classe - Segretario aggiunto, vice segretario ed equiparati - Capo ufficio ed equiparati - Direttore ufficio locale D, E - Primo ufficiale ULA	49 400
Ufficiale di 1ª, 2ª e 3ª classe ed equiparati - Personale dei ruoli d'archivio - Titolare agenzia - Agente di esercizio superiore ed equiparati - Sottufficiali, appuntati e guardie di P. S. addetti ai nuclei di polizia P. T.	45 500
Agente d'esercizio di 1ª, 2ª e 3ª classe ed equiparati - Fattorini ed equiparati - Operai - Personale del ruolo di anticamera compreso quello ad esaurimento dell'A S.S.T. - Procaccia con obbligazione personale, scortapieghi, guardapprodi	41.600

Nota: Al personale non di ruolo, compresi gli impiegati, gli agenti straordinari e i sostituti portalettere ULA, il premio è corrisposto nella misura relativa all'ex coefficiente cui corrisponde lo stipendio in godimento

Per gli scortapieghi, i procaccia con obbligazione personale, i guardapprodi ed i sostituti portalettere ULA, il premio è corrisposto in proporzione alle ore di servizio.

TABELLA *D*

MANSIONI DEI SERVIZI ESECUTIVI DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO DI SUPERCOTTIMO

I — PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Depositari, aiuto depositari, controllori e agenti addetti alle operazioni materiali in tutti i depositi centrali, compreso quello di Scanzano.

II — PERSONALE DEGLI UFFICI PRINCIPALI

A) *Uffici di arrivo e distribuzione ed uffici corrispondenze e pacchi*:

1) Ripartitori.

2) Agenti interni che compiono operazioni materiali inerenti alle operazioni di apertura dei dispacci, di ordinazione delle corrispondenze e stampe e di scasellamento.

3) Operatori addetti agli sportelli

4) Sezioni raccomandate:

a) capoturno;

b) aiuto;

c) ripartitore-descrittore;

d) agenti addetti.

5) Portalettere e portastampe

6) Personale che recapita gli espressi.

7) Pacchi transito:

a) addetti al carico, allo scarico ed alla cernita;

b) impiegati addetti alle operazioni materiali di controllo sulla entrata o sull'uscita, di compilazione dei verbali, di confezione dei pacchi scondizionati.

8) Pacchi domicilio:

a) addetti al carico, allo scarico ed alla suddivisione per quartiere;

b) portapacchi;

c) addetti alle operazioni materiali relative al rimborso degli assegni gravanti pacchi e agli adempimenti connessi al recapito dei pacchi-valore.

9) Pacchi dogana:

addetti (operatori ed agenti) alle operazioni materiali di sdoganamento.

B) *Uffici di ferrovia*:

a) operatori addetti alle operazioni di istradamento di prima e seconda fase degli oggetti postali;

b) agenti addetti alle operazioni che precedono e seguono lo smistamento e l'incasellamento;

c) capiturno;

d) addetti alla manutenzione degli impianti tassativamente indicati trasporto meccanico della corrispondenza e dei pacchi, delle macchine elettroniche selezionatrici, raddrizzatrici ed obliteratrici;

e) brigadieri di sorveglianza e di tettoia.

C) *Verificatori negli uffici di movimento.*

D) *Sezione movimento postale*:

a) capoturno d'ambulante;

b) impiegato d'ambulante;

c) commesso d'ambulante;

d) messaggere d'ambulante

E) ***Autisti e personale** dei centri e sottocentri automezzi*

a) conduttori di automezzi addetti alla vuotatura delle cassette;

b) conduttori di automezzi addetti al trasporto ed al recapito della corrispondenza e dei pacchi;

c) trattoristi;

d) meccanici, garagisti, addetti alle officine, alle autorimesse ed alla ricarica delle batterie.

F) *Uffici telegrafici e radiotelegrafici*

a) operatori agli apparati telegrafici e radiotelegrafici (compresa la trasmissione fonica dei telegrammi);

b) operatori agli sportelli;

c) capiturno;

d) commessi interni;

e) personale che recapita telegrammi;

f) agente ripartitore (dove in assegno)

G) *Banco posta*:

a) sportellisti;

b) impiegati ed agenti direttamente impegnati alle operazioni interne collegate agli sportelli;

c) cassieri, aiuto cassieri, depositari carte valori, e aiuto depositari carte valori, controllori e aiuto controllori ed agenti interni degli uffici dipendenti dalle direzioni provinciali.

Nota: Gli addetti agli uffici principali diversi da quelli trattati sotto le lettere A), B), F) e G) (Uffici promiscui di porto, di aeroporto e di confine) sono equiparati, per attribuzioni corrispondenti, a quelli degli uffici dianzi citati.

III — PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE

1) Direttori d'ufficio locale gruppo C, D, ed E

2) Titolari di agenzia (o relativi reggenti).

3) Ufficiali direttamente impegnati nelle operazioni di cui alle lettere A), B), F) e G).

4) Agenti addetti al recapito, ai servizi di ricevitoria e di procacciato

5) Agenti addetti alle operazioni interne connesse al movimento degli oggetti postali ed al servizio di sportelleria.

6) Fattorini per il recapito dei telegrammi e degli espressi.

7) Procaccia con obbligazione personale (in rapporto alla durata della prestazione giornaliera).

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1969.

Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 1ª e 2ª categoria in Australia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1953, n. 734, relativo all'istituzione del consolato generale di 1ª categoria in Melbourne (Australia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1949, n. 1063, relativo all'istituzione del consolato generale di 1ª categoria in Sydney (Australia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1962, n. 1161, relativo all'istituzione del consolato di 1ª categoria in Perth e che modifica la circoscrizione territoriale del consolato generale in Melbourne (Australia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1961, n. 665, relativo all'istituzione del consolato di 1ª categoria in Brisbane e che modifica la circoscrizione territoriale del consolato generale in Sydney (Australia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1961, n. 556, relativo all'istituzione del vice consolato di 1ª categoria in Adelaide (Australia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 632, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Hobart (Australia);

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 dell'11 settembre 1957, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Geelong (Australia);

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 4 luglio 1951, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Griffith (Australia);

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 18 agosto 1965, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Wollongong (Australia);

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 7 agosto 1951, relativo all'istituzione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Cairns e Ingham (Australia);

Decreta:

Art. 1.

Le circoscrizioni territoriali del consolato generale di 1ª categoria in Melbourne (Australia) e degli uffici consolari da lui dipendenti sono stabilite come segue:

Consolato generale di 1ª categoria in Melbourne: lo Stato del Victoria ad eccezione della città di Geelong e provincia;

Vice consolato di 1ª categoria in Adelaide: lo Stato dell'Australia meridionale;

Vice concolato di 2ª categoria in Hobart: lo Stato della Tasmania;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Geelong: la città di Geelong e relativa provincia;

Art. 2.

Le circoscrizioni territoriali del consolato generale di 1ª categoria in Sydney (Australia) e degli uffici consolari da lui dipendenti sono stabilite come segue:

Consolato generale di 1ª categoria in Sydney: lo Stato del New South Wales, le isole Norfolk, Tonga, le Nuove Ebridi;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Griffith: il territorio della Riverina;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Wollongong: l'area della grande Wollongong.

Art. 3.

Le circoscrizioni territoriali del consolato di 1ª categoria in Brisbane (Australia) e degli uffici consolari da lui dipendenti sono stabilite come segue:

Consolato di 1ª categoria in Brisbane: lo Stato del Queensland, il territorio del nord, il territorio del Papua, i territori in amministrazione fiduciaria della Nuova Guinea, la Repubblica di Nauru, le isole Salomone Britanniche, le isole Gilbert ed Ellice;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Cairns: i distretti di: Atherton, Cairns City, Cardwell, Cook, Douglas, Eacham, Herberton, Johnston, Mulgrave, Woothakata (Maeeba);

Agenzia consolare di 2ª categoria in Ingham: i distretti di: Hinchinbrook, Townsville, Thuringowa, Dalrymple, Charters Towers, Ayr.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria in Perth (Australia) è così stabilita: l'Australia occidentale e le isole Christmas e Cocos (Keeling).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

(1203)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei filari di platani lungo la strada provinciale Padova-Teolo, nei comuni di Abano Terme e di Teolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 settembre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i filari di platani ai lati della strada provinciale Padova-Teolo compresi nel territorio dei comuni di Abano Terme e di Teolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Abano Terme e di Teolo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le alberature predette hanno notevole interesse pubblico perché per lo sviluppo delle chiome durante la maggior parte dell'anno, viene a formarsi un meraviglioso tunnel verde, che conferisce alla strada sulla quale sorgono un aspetto assai suggestivo e caratteristico: trattasi di una conformazione della vegetazione, che al carattere di cospicua bellezza naturale unisce, considerata nel suo complesso, il pregio della rarità. La strada stessa inoltre, offre, particolarmente in prossimità dei colli euganei, visioni panoramiche di particolare bellezza, delle quali viene a far parte integrante: tale ulteriore elemento postula anche la tutela dei principali belvedere o punti di vista panoramici esistenti lungo la strada predetta e quindi accessibili al pubblico;

Decreta:

I filari di platani esistenti ai lati della strada provinciale Padova-Teolo, nonché una fascia, per la profondità di m. 20 ai lati della strada stessa, compresi nel territorio dei comuni di Abano Terme e di Teolo, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il présente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Teolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti medioevali e moderni), si è riunita, il giorno 8 settembre 1967 (ore 16,30), presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione provinciale per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Proposta per la tutela delle alberature esistenti lungo la strada provinciale Padova-Teolo.

(*Omissis*).

La commissione, integrata dal sindaco del comune di Abano Terme, con riferimento al tratto di alberatura ricadente in territorio di detto comune ai lati della strada sopra indicata, per i motivi sopra accennati, all'unanimità,

Delibera

a sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè dell'art. 9 del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357, di proporre al Ministro per la pubblica istruzione l'imposizione del vincolo di tutela previsto dalle norme sopramenzionate sui filari di platani esistenti ai margini della strada provinciale « Euganea » (Padova-Teolo) e compresi nel territorio del comune di Abano Terme, nonchè di una fascia ampia m. 20 ai lati del tratto di strada sopraindicata.

Successivamente, con la partecipazione invece del sindaco di Teolo, la commissione, con riferimento al tratto delle accennate alberature ricadenti in territorio del comune predetto, delibera, all'unanimità, di proporre, a sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè dell'art. 9 del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357, al Ministro per la pubblica istruzione l'approvazione, per i motivi sopra accennati, del vincolo di tutela sui filari di platani, situati ai lati della strada provinciale (Padova-Teolo) e compresi nel territorio del comune di Teolo, nonchè di una fascia, per la profondità di m. 20, ai lati della strada predetta.

(1095)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1970.

Ingredienti consentiti nella produzione di pane e grissini speciali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580, con il quale è conferita al Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, la potestà di autorizzare nella produzione di pani speciali l'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati nell'articolo stesso;

Visto l'art. 22 della medesima legge con il quale è consentita la produzione di grissini speciali nell'osservanza di quanto stabilito per il pane speciale;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con un unico decreto alla determinazione degli ingredienti alimentari consentibili nella produzione di pani speciali e di grissini speciali:

Decreta:

Art. 1.

E' consentito nella produzione di pani speciali, l'impiego dei sottoindicati ingredienti alimentari, oltre quelli già previsti dal primo comma dell'art. 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580;

1) zucca
2) miele

nella quantità voluta dall'uso locale.

Art. 2.

Il pane prodotto con l'aggiunta di uno degli ingredienti specificati dall'art. 1 deve essere posto in commercio con le denominazioni previste dall'art. 17 della legge 4 luglio 1967, n. 580, seguite dall'indicazione dell'ingrediente aggiunto.

Art. 3.

Il pane prodotto con più di uno degli ingredienti specificati dall'art. 1 deve essere posto in commercio con le denominazioni previste dall'art. 17 della legge 4 luglio 1967, n. 588, e con la elencazione in ordine decrescente degli ingredienti aggiunti.

Art. 4.

E' consentito nella produzione di grissini speciali l'impiego di glutine, oltre agli ingredienti previsti dall'articolo 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

Art. 5.

Il grissino speciale con aggiunta di burro, di olio di oliva — in tutti i tipi previsti dalla legge, escluso l'olio di sansa di oliva rettificato — e di strutto nonché di grassi alimentari industriali ammessi dalla legge, deve contenere non meno di 4,5 % di sostanza grassa totale, riferita a sostanza secca.

Art. 6.

Il grissino speciale con aggiunta di malto deve contenere non meno del 7 % di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito a sostanza secca.

Art. 7.

Il grissino speciale con aggiunta di glutine deve contenere non meno del 14 % e non più del 18 % di sostanze proteiche totali (N × 5,70) su sostanza secca.

Art. 8.

Il grissino prodotto con l'aggiunta di uno degli ingredienti specificati dall'art. 4 deve essere posto in commercio con la denominazione rispettivamente « grissino tipo 0 » o « grissino tipo 00 » seguita dall'indicazione dell'ingrediente aggiunto.

Art. 9.

Il grissino prodotto con più di uno degli ingredienti specificati dall'art. 4 deve essere posto in commercio con la denominazione rispettivamente « grissino tipo 0 » o « grissino tipo 00 » e con la elencazione in ordine decrescente degli ingredienti aggiunti.

Art. 10.

Gli ingredienti alimentari impiegati nella preparazione di pane speciale e di grissini speciali debbono rispondere ai requisiti e alle caratteristiche di salubrità e genuinità previsti dalle vigenti disposizioni ed in particolare dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche.

I suindicati ingredienti debbono essere impiegati con l'osservanza delle modalità dettate da un'igienica e razionale lavorazione.

Gli ingredienti alimentari di facile deperibilità ed alterabilità a temperatura ambiente, debbono essere conservati a temperatura non superiore a + 3 gradi C.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 febbraio 1970

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(1184)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Scioglimento della giunta e nomina del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944 n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966 n. 792, con la quale le dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1959, con il quale il rag. Benvenuto Bisello è stato nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Visti i provvedimenti, con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 315 precitato e della legge 12 luglio 1951, n. 560, sono stati nominati i componenti della giunta di cui sopra;

Considerato che per ragioni di avvicendamento anche in base agli elementi forniti dal prefetto di Padova con lettera 21 gennaio corrente n. 215/Gab. appare opportuno provvedere a un completo rinnovamento della giunta camerale per assicurare il più proficuo espletamento dei compiti ad essa affidati;

Vista la terna dei nomi proposti da parte del suindicato prefetto per la nomina del nuovo presidente con il foglio dianzi citato e con il successivo n. 299 CL 14/5 del 28 corrente;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova è sciolta.

Art. 2.

Il prof. Mario Volpato è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, in sostituzione del rag. Benvenuto Bisello.

Art. 3.

Il prefetto di Padova disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, i provvedimenti necessari per la ricostituzione della giunta della predetta camera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(1365)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di consumo di Pugnano, con sede in Pugnano di S. Giuliano Terme.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 gennaio 1970, la gestione commissariale della società cooperativa di consumo di Pugnano, con sede in Pugnano di S. Giuliano Terme (Pisa) è stata prorogata fino al 30 maggio 1970.

(1209)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1970, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 142, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 13 aprile 1966 dal sig. Ugo Mestriner, domiciliato presso il suo procuratore avv. Claudio Bonaventura, via Alessandro Farnese n. 1/A, Roma, avverso il provvedimento con cui il comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) disponeva il licenziamento in tronco del ricorrente.

(1210)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'associazione « Istituto Riccoboni - Centro rieducazione professionale mutilati invalidi civili », con sede in Treviso.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1970, registro n. 2 interno, foglio n. 56, sono state approvate le modificazioni dello statuto dell'associazione «Istituto Riccoboni - Centro rieducazione professionale mutilati invalidi civili (C.R.P.M.I.C.) », con sede in Treviso, disposte con deliberazioni in data 20 ottobre 1967 e 9 agosto 1969 dell'assemblea straordinaria dei soci, verbalizzate dal notaio dott. Carlo Marcati rispettivamente con rogito numero repertorio 31466/12168 e con rogito numero repertorio 35225/13154.

(1213)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 1° ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1969, registro 27 Interno, foglio n. 219, è stata dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso straordinario del tenente colonnello di pubblica sicurezza Carroli Natale avverso il decreto presidenziale 18 giugno 1965 di cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età a decorrere dal 24 marzo 1966.

(1212)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Gianfranco Comaschi, nato a Quattordio (Alessandria) il 2 settembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Torino in data 17 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(1230)

Il dott. Marcello Tondi, nato a Lecce il 2 giugno 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 14 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(1231)

Il dott. Giuseppe Mariani, nato a Voghera (Pavia) l'11 gennaio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 10 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(1232)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti in data 15 gennaio 1970, registro n. 1, foglio n. 171, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Salvatore Volpe, elettivamente domiciliato presso l'avv. Teodoro Doria in Napoli, via Carducci, 29, avverso il decreto 26 giugno 1967, n. 56801 del prefetto di Napoli con il quale l'ENEL è stato autorizzato ad occupare temporaneamente un terreno di proprietà del ricorrente sito in Napoli, via Gorizia a Poggioreale per l'esecuzione dei lavori di costruzione di una linea elettrica nonchè, per quanto occorra, avverso il decreto 2 marzo 1967 del provveditore alle opere pubbliche per la Campania che ha autorizzato, in via provvisoria l'ENEL ad eseguire detti lavori.

(1211)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Castelsilano (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 872 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta GALLUCCIO Francesco fu Nicola, e trasferiti alla Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in lire 25.731.666 (lire venticinquemilionisettecentotrentunomilaseicentosessantasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 7.625.000 già liquidato con decreto ministeriale 22 agosto 1958, n. 4729/2633 (*Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 27 ottobre 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		L.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	3	—	Querceto	I	53.44.60	6.146,29	495	3.042.414
—	12	—	Pascolo arborato . .	I	15.82.00	1.028,30	455	467.876
—	13	—	Pascolo	I	3.76.70	154,45	410	63.324
5	3	—	Seminativo	III	7.81.90	586,43	355	208.183
—	4	—	Pascolo cespugliato .	Unica	11.17.10	368,64	515	189.850
—	5	—	Sterile	—	2.42.00	—	—	—
—	6	—	Seminativo	III	2.03.60	152,70	355	54.208
—	7	—	Seminativo	II	0.60.80	103,36	340	35.142
—	8	—	Fabbricato rurale .	—	0.00.32	—	—	—
—	9	—	Incolto produttivo .	Unica	6.43.60	25,74	520	13.385
—	10	—	Pascolo	I	0.96.40	39,53	410	16.207
—	11	—	Pascolo arborato	I	3.40.00	221,00	455	100.555
—	12	—	Pascolo	I	1.19.90	49,15	410	20.151
—	13	—	Seminativo arborato	II	3.02.70	332,97	395	131.523
7	30	—	Querceto	I	0.06.00	6,90	495	3.415
6	23	—	Seminativo	III	3.57.10	267,83	355	95.080
—	68	—	Pascolo cespugliato . .	Unica	0.11.90	3,92	515	2.019
—	70	—	Seminativo	II	0.68.20	115,94	340	39.420
—	162	—	Pascolo	I	0.18.30	7,50	410	3.075
—	163	—	Seminativo	I	2.64.50	608,35	320	194.672
—	164	—	Seminativo	II	0.34.60	58,82	340	19.999
—	29	—	Seminativo	III	0.31.90	23,92	355	8.492
—	30	—	Pascolo cespugliato	Unica	0.10.90	3,60	515	1.854
—	121	—	Seminativo	I	1.77.40	408,02	320	130.566
—	122	—	Pascolo	I	0.84.30	34,56	410	14.170
—	123	—	Seminativo	III	3.31.80	248,85	355	88.342
—	165	—	Seminativo	II	10.48.60	1.782,62	340	606.091
7	1	—	Seminativo	II	26.23.30	4.459,61	340	1.516.267
15	1	—	Seminativo	II	7.32.30	1.244,91	340	423.269
—	4	—	Pascolo	I	2.79.20	114,47	410	46.933
—	5	—	Seminativo irriguo . . .	II	0.51.00	153,00	385	58.905
—	6	—	Pascolo	I	0.06.90	2,83	410	1.160
7	66	—	Seminativo	II	1.31.70	223,89	340	76.123
—	64	—	Seminativo	III	6.05.00	453,75	355	161.081
7	71	—	Seminativo	III	2.15.60	161,70	355	57.403
—	72	—	Pascolo	I	3.01.30	123,53	410	50.647
—	76	—	Pascolo	I	0.59.80	24,52	410	10.053
—	77	—	Pascolo	I	0.06.30	2,58	410	1.058
—	78	—	Pascolo	I	0.20.30	8,32	410	3.411
—	85	—	Pascolo	I	0.84.80	34,77	410	14.256
—	86	—	Seminativo	II	2.14.50	364,65	340	123.981
11	2	—	Pascolo	I	18.61.50	763,21	410	312.916
—	3	—	Pascolo arborato	II	3.16.90	129,93	520	67.564
—	4	—	Pascolo arborato	I	1.65.60	107,64	455	48.976
—	5	—	Pascolo arborato	II	1.59.20	65,27	520	33.940
—	6	—	Pascolo arborato	I	2.72.80	177,32	455	80.681
—	7	—	Pascolo	I	2.14.70	88,03	410	36.092
—	8	—	Seminativo arborato . .	II	0.94.30	103,73	395	40.973
—	10	—	Pascolo arborato	I	1.60.60	104,39	455	47.497
—	14	—	Querceto	II	1.34.90	101,18	530	53.625
—	15	—	Seminativo arborato	II	1.78.70	196,57	395	77.645
—	16	—	Incolto produttivo	Unica	0.40.10	1,60	520	832
—	18	—	Seminativo	III	10.34.60	775,95	355	275.462
—	19	—	Fabbricato rurale	—	0.00.30	—	—	—
—	20	—	Seminativo arborato	II	11.03.00	1.213,30	395	479.253
—	21	—	Pascolo arborato	II	7.35.30	301,47	520	156.764

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		L.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	22	—	Pascolo arborato	II	7.89.40	323,65	520	168.298
—	23	—	Incolto produttivo	Unica	6.93.90	27,76	520	14.435
15	2	—	Seminativo	I	11.39.60	6.621,08	320	838.746
—	3	—	Pascolo	I	5.31.50	217,92	410	89.347
—	10	—	Seminativo	I	4.18.90	963,47	320	308.310
—	13	—	Pascolo	II	6.26.80	156,70	435	68.164
—	14	—	Seminativo	II	0.39.80	67,66	340	23.004
—	15	—	Seminativo	II	0.06.70	11,39	340	3.873
—	7	—	Pascolo	I	0.22.20	9,10	410	3.731
—	8	—	Seminativo irriguo	II	0.46.90	140,70	385	54.169
—	9	—	Seminativo	III	20.76.10	1.557,08	355	552.763
—	25	—	Incolto produttivo	Unica	18.34.50	73,38	520	38.158
23	20	—	Pascolo	I	0.04.90	2,01	410	824
—	21	—	Seminativo	I	3.47.00	798,10	320	255.392
—	23	—	Pascolo	I	8.31.90	341,08	410	139.843
—	43	—	Pascolo cespugliato	Unica	7.37.10	243.24	515	125.269
—	44	—	Pascolo	I	1.76.40	72,32	410	29.651
25	3	—	Pascolo	II	11.00.10	275,03	435	119.638
24	13	—	Seminativo irriguo	II	0.05.00	15,00	385	5.775
—	15	—	Pascolo cespugliato	Unica	3.14.30	103,72	515	53.416
—	16	—	Seminativo	I	1.43.90	330,97	320	105.910
—	19	—	Seminativo	II	2.46.20	418,54	340	142.304
—	20	—	Seminativo	I	2.95.80	680,34	320	217.709
—	23	—	Pascolo	I	8.33.50	341,74	410	140.113
—	24	—	Pascolo cespugliato	Unica	0.03.60	1,18	515	608
—	25	—	Pascolo	I	0.10.20	4,18	410	1.714
—	27	—	Pascolo cespugliato	Unica	8.99.30	296,77	515	152.837
—	28	—	Seminativo	II	4.99.00	848,30	340	288.422
—	29	—	Seminativo	II	8.27.50	1.406,75	340	478.295
24	30	—	Fabbricato rurale	—	0.01.90	—	—	—
—	33	—	Pascolo cespugliato	Unica	3.26.70	107,81	515	55.522
—	34	—	Pascolo cespugliato	Unica	9.63.70	318,02	515	163.780
—	37	—	Pascolo	I	3.81.40	156,37	410	64.112
—	40	—	Seminativo	I	6.95.30	1.599,19	320	511.741
—	41	—	Seminativo	II	10.46.60	1.779,22	340	604.935
—	42	—	Seminativo	III	1.96.90	147,67	355	52.423
—	43	—	Seminativo	III	11.40.10	855,08	355	303.553
—	44	—	Pascolo cespugliato	Unica	1.34.60	44,42	515	22.876
—	45	—	Seminativo	III	9.84.60	738,45	355	262.150
—	46	—	Seminativo	III	5.78.00	433,50	355	153.892
—	47	—	Seminativo	I	7.97.10	1.833,33	320	586.666
—	48	—	Seminativo	II	31.12.10	5.290,57	340	1.798.794
25	1	—	Seminativo	III	11.39.20	854,40	355	303.312
—	2	—	Pascolo cespugliato	Unica	2.33.20	76,96	515	39.634
4	36	—	Pascolo	I	0.89.40	36,65	410	15.026
7	60	—	Seminativo	II	1.15.30	196,01	340	66.643
—	65	—	Pascolo cespugliato	Unica	0.65.20	21,51	515	11.078
15	22	—	Seminativo	II	1.00.40	170,68	340	58.031
5	1	—	Bosco ceduo	Unica	71.05.30	3.197,39	—	5.680.000
7	62	—	Bosco ceduo	Unica	2.25.00	101,25	—	180.000
11	9	—	Bosco ceduo	Unica	0.92.00	41,40	—	70.000
24	22	—	Bosco ceduo	Unica	6.23.00	280,35	—	500.000
				TOTALI	611.10.62	54.910,90		25.731.666

(1012)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 29 giugno 1960, n. 650;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi).

Art. 2.

Dei 25 posti messi a concorso uno è riservato a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla tabella *B* dell'art. 6 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera *A* dello stesso articolo;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo la idoneità, le prove di cui alla lettera *A* dell'art. 6 e che superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui alla lettera *B* dello stesso articolo.

Il posto riservato, che non venisse coperto dai candidati di cui alle lettere *A* e *B*, sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito presso un istituto statale o pareggiato.

Possono essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle amministrazioni dello Stato che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

b) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento delle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

c) per il personale della Marina addetto, per almeno tre mesi, alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39 per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6. Per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

7. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6,

7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro e per i sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

d) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

e) per i profughi di cui al n. 2, lettere da *e*) a *l*) del presente articolo, che siano disoccupati.

8. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati, che desiderino concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere al posto riservato di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulta omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

Programma d'esame

A) L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

1. su elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

2. su elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

3. sulla computisteria, sulla ragioneria generale ed applicata e sulla contabilità generale dello Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1. le materie delle prove scritte;

2. diritto sindacale e del lavoro;

3. nozioni sui vari servizi di competenza dell'amministrazione della pubblica istruzione, con particolare riguardo a quelli dei provveditorati agli studi.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

B) I candidati che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera *A*), dovranno sostenere una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per le sopraindicate prove scritte di lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 7.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A*) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale di lingua tedesca o italiana prevista dalla lettera *B*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore a sei decimi.

Le prove orali non s'intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale prevista dalla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua, con esito favorevole, le prove scritte di cui alla stessa lettera *A*), non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore degli ex combattenti e categorie assimilate; invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra, o per servizio, o sul lavoro; profughi; sordomuti; capi di famiglia numerosa.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua le prove di esame di cui alla lettera *A* dell'art. 6, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal citato art. 5, comma quarto, dello stesso testo unico e successive integrazioni.

Art. 9.

Termine per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali ed all'elevazione del limite di età

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 2ª, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 12, gli appositi documenti elencati nell'art. 10, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza e della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti:

1. ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le

notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM., in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare aggiornati;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'Autorità competente.

2. mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il certificato di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3. orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per causa di servizio ed i figli degli invalidi per causa di servizio di prima categoria dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, della Amministrazione da cui il deceduto o l'invalido dipendeva, attestante tale circostanza, ovvero un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4. figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, nonchè lo stato di filiazione;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal Sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria, nonchè lo stato di filiazione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Al documento sopraindicato i candidati dovranno allegare un certificato attestante lo stato di filiazione.

5. madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente Sezione Provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

6. profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai pre-

fetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

7. decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal Prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 8, lettera c) dell'art. 2 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 15 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

11. titolari di assegno di benemerenza:

i titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 261, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere a) e b) del n. 10 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

Art. 11.

Pubblicazione delle graduatorie

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) *Titolo di studio*: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3, lettera *A*.

In luogo di detto diploma, è data facoltà ai candidati di produrre, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la copia autentica di esso, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale deve essere depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito in scuole parificate o legalmente riconosciute aventi sede fuori della provincia di Roma, le firme dei capi di dette scuole sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi competente per territorio, ai sensi dell'art. 16 della legge sopraindicata.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione il diploma deve essere sostituito da un certificato rilasciato, su carta legale, dal Provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Il certificato indicato nel comma precedente dovrà contenere esplicita menzione del suo valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito.

B) *Estratto* (non è ammesso il certificato) *dell'atto di nascita*, rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) *Certificato di cittadinanza italiana*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) *Certificato di godimento dei diritti politici*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) *Certificato generale del casellario giudiziale*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) *Certificato medico*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dello impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dallo Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) *documento militare*: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono al posto riservato di cui allo art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettera *B*) di tale articolo, dovranno inoltre produrre:

H) *Certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca*. Tale certificato dovrà essere rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle letletere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 11, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati nell'art. 10.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 13.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice ragioniere.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, i vice ragionieri in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 14.

Sedi di assegnazione

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio negli uffici scolastici provinciali.

Il presente decreto — che è stato adottato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482 — sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Registro n. 97, foglio n. 188

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione III - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . .) il . . . e residente in . (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1969

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . .; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguenti titolo di studio: . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (3);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Sia la firma del notaio che quella dei funzionari predetti non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio, e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .
(indicare anche il numero del codice di avviamento postale)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, devono impegnarsi ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli uffici scolastici della regione Trentino-Alto Adige.

I candidati che siano impiegati della carriera esecutiva delle amministrazioni statali con la qualifica di archivista o equiparata, debbono dichiarare di possedere tale qualifica e di avere inoltre conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Gli aspiranti che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono al posto riservato di cui all'art. 2 del bando e desiderino effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(577)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle scienze naturali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966 (registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258), con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative allo insegnamento di scienze naturali;

Veduto il decreto ministeriale 7 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1969, registro n. 63, foglio n. 390, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Veduta l'unita lettera, in data 11 ottobre 1969, con la quale il prof. Martinoli Giuseppe, ordinario di botanica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nell'Università di Roma, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di membro della predetta commissione, per motivi di salute;

Decreta:

La prof.ssa Corti Eleonora nata Francini, ordinaria di botanica presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali nell'Università di Firenze, viene chiamata a fare parte della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, in sostituzione del prof. Martinoli Giuseppe, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1969
Registro n. 106 *Pubblica istruzione, foglio n.* 332

(1217)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Risultato del concorso per l'ideazione e l'acquisizione di opere d'arte destinate ai complessi edilizi dell'INAIL in Vercelli, Venezia, Bologna, Pistoia e Roma.

Le commissioni giudicatrici del concorso per l'ideazione e l'acquisizione di opere d'arte destinate ai complessi edilizi dell'INAIL in Vercelli, Venezia, Bologna, Pistoia e Roma, indetto con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 3 ottobre 1968, hanno dichiarato vincitori:

A) *Opere da eseguire*:

Carlo Zauli per l'opera da installare nella sede INAIL di Vercelli;

Dino Basaldella, per l'opera da installare nella sede INAIL di Venezia;

Luigi Montanarini (opera I) e Alfio Castelli (opera II) per le opere da installare nella sede INAIL di Bologna;

Osvaldo Calò e Franco Cannilla (opera I) e Aldo Caron (opera II) per le opere da installare nelle palazzine per uffici INAIL di Roma, via Fornovo.

B) *Opere da acquistare - Quadri*:

Boille Sante Luigi; Bucci Paolo; Canali Giuseppe; Ciai Valeriano; Costi Raffaele; D'Angelo Giulio; Delle Site Mino; Ercole Marcello; Gigotti Lorenzo; Indrio Guido; Lanaro Riccardo; Lera Sergio; La Carrubba Roberto; Marcozzi Marcello; Marelli Giulio; Marzano Gilberto; Mirabella Rosario; Muraglia Falci Gina; Pace Achille; Pallozzi Gaetano; Pianca Valentina; Pinto Antonio; Poggi D'Angelo Marina; Porzano Giacomo; Ranocchi Augusto; Saini Fulvio; Trinchera Ariosto Pasquale.

Sculture:

Clementi Umberto; Conte Giuseppe; Libertucci Francesco; Rubino Nicola; Vistoli Ravul,

destinati alle palazzine per uffici INAIL di Roma, via Fornovo.

Le predette commissioni hanno ritenuto doversi rinnovare il concorso per l'opera destinata alla sede INAIL di Pistoia (art. 2, lettera *B*) del bando).

Per il ritiro degli elaborati non vincitori — che potrà essere effettuato presso la Direzione generale dell'INAIL in Roma, via IV Novembre, 144, tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 — si richiamano le norme di cui all'art. 10 del bando di concorso.

(1395)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre stesso anno, registro n. 29, foglio n. 271, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 12 agosto 1969, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Bennati prof. dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Esposito De Falco prof. Salvatore, ordinario di economia politica nell'Università di Parma;

Amaduzzi prof. Aldo, ordinario di ragioneria generale ed applicata nell'Università di Roma;

Caropreso prof. dott. Pasquale, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

Gentile dott. Vincenzo, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Mastrolilli dott. Vittorio.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1970
Registro n. 2, *foglio n.* 123

(1127)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1969, registro n. 11, foglio n. 36, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile;
Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1969, registro n. 12, foglio n. 169, con il quale è stata nominata la relativa commissione esaminatrice;
Vista la lettera in data 25 novembre 1969 con la quale il dott. Fabrizio Conti, ispettore di 2ª classe nel ruolo direttivo amministrativo, nominato segretario della commissione suddetta con il decreto ministeriale prima menzionato, chiede di essere sostituito in tale incarico per sopravvenuti motivi privati;
Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione stessa;

Decreta:

Articolo unico.

L'ispettore di 2ª classe dott. Fabrizio Conti, appartenente al ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, è sostituito nell'incarico di cui alle premesse dall'ispettore di 2ª classe dott. Mario De Vito appartenente allo stesso ruolo.

Al funzionario suddetto spetta il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1969

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1970
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 10

(1298)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a cinque posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile avranno luogo in Roma, nella sala ex Lardcrello della stazione Termini, via Giolitti, 34, nei giorni 10, 11 e 12 marzo 1970 con inizio alle ore 8.

Le prove scritte facoltative di lingua straniera si svolgeranno in Roma, nella sede della direzione generale dell'aviazione civile, piazzale degli Archivi EUR, il giorno 13 marzo 1970 con inizio alle ore 8.

(1524)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, indetto con decreto ministeriale n. 00/40550 del 6 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 23, 24, 25 e 26 marzo 1970, con inizio alle ore 8,30.

(1490)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Il terzo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 novembre 1969: « Concorso per esami a centonovantacinque posti di vice cassiere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 5 febbraio 1970, dopo la locuzione « Roma » prosegue:
« e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia ».

Dopo il terzo comma va aggiunto il seguente:

« L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti ».

Al comma successivo, in luogo di « La prova orale avrà luogo anche in Roma » leggasi: « La prova orale avrà luogo soltanto in Roma ».

(1483)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.